

LEBENSMITTELHANDWERK – ALIMENTARI ARTIGIANATO

INFORMAZIONI			
PARTI STIPULANTI	CNA ALIMENTARE; CONFARTIGIANATO ALIMENTARE; CASARTIGIANI; CLAAI; FLAI-CGIL; FAI-CISL; UILA-UIL	DATA	01.09.2001
ORARIO DI LAVORO			
ORARIO ORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 40 ore settimanali ➤ maggiorazione 6,5%, addetti alla produzione per prestazioni di 8 ore consecutive senza fuizione della mezz'ora di riposo intermedio 		
SETTORI PARTICOLARI	36 ore settimanali per il 3° turno in regime di lavoro a turni		
FLESSIBILITÀ	<p>Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa l'azienda potrà realizzare il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue, con maggiorazione del 10% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale e riposi compensativi nei 6 mesi successivi al periodo di più intensa produttività. Sono escluse le prestazioni domenicali. Settore panificazione Sono ammesse prestazioni domenicali in regime di flessibilità con maggiorazione del 30% e superamento del monte ore annuo di flessibilità, di cui sopra, fino a un massimo di 112 ore, con riconoscimento al singolo lavoratore in regime di flessibilità superiore alle 56 ore di ulteriori 8 ore di permessi retribuiti. Recupero ore straordinario Il recupero delle ore di straordinario prestate, compresa la traduzione in ore della relativa maggiorazione, su accordo scritto tra azienda e lavoratore, può avvenire per l'intero ammontare entro max 12 mesi dall'accumulo; in alternativa le ore non recuperate verranno corrisposte alla tariffa oraria contrattuale del momento. Per ogni ora accantonata e recuperata l'azienda riconoscerà un'ulteriore quota oraria pari al 4%</p>		
LAVORO SUPPLEMENTARE	Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento dell'85% dell'orario a tempo pieno settimanale con una maggiorazione del 10%. Nel caso di superamento del predetto limite e fino al raggiungimento dell'orario pieno settimanale, la maggiorazione è del 20%.		
LAVORO STRAORDINARIO	<p>max 280 ore annue per ogni singolo lavoratore</p> <p>Maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 30% per le ore diurne; ➤ maggiorazione 50% per le ore notturne; ➤ maggiorazione 60% per le ore festive e domenicali; ➤ maggiorazione 60% per le ore festive notturne. 		
LAVORO NOTTURNO	<p>Maggiorazioni, da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ maggiorazione 50% per le imprese di panificazione ➤ maggiorazione 30% negli altri settori 		
LAVORO FESTIVO	<p>Maggiorazioni, da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto:</p> <p>- maggiorazione 40% - maggiorazione 10% (con riposo compensativo) Imprese di panificazione - maggiorazione 20% - maggiorazione 75% per produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane (anche in presenza di riposo compensativo o apertura domenicale conseguente a turni di chiusura infrasettimanali) - maggiorazione 30% per produzione e vendita di generi diversi dal pane</p>		
LAVORO IN TURNI	Maggiorazioni, da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto: - maggiorazione 30% in ciclo continuo notturno - compenso aggiuntivo del 37% all'operaio turnista per la tredicesima mensilità, l'indennità speciale, le festività infrasettimanali e nazionali, le ferie e il TFR.		
ASSENZE			
FERIE	TUTTI - Liv. TUTTI = 173 Ore (26gg).		
RIDUZIONE ORARIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 16 h per anno solare; ➤ 4 giorni per le ex festività soppresse; ➤ 3 giorni lavorativi al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente more uxorio). 		

CONGEDO MATRIMONIALE	15 giorni di calendario		
DIRITTO STUDIO ALLO STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 150 ore fruibili in un triennio per frequentare corsi di studio svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, ivi compresi i corsi di lingua italiana, per max 1 lavoratore (imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti aventi diritto) o max 2 lavoratori (imprese che occupano oltre 10 dipendenti aventi diritto) ➤ 150 ore di permesso retribuito ogni tre anni, godibili anche in un solo anno, nell'ottica di contribuire ad una piena integrazione dei lavoratori immigrati, e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito per l'apprendimento della lingua italiana, anche ai fini di migliorare la comprensione del testo del CCNL e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 		
PERMESSI STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ giorno per prove esame ➤ permessi retribuiti agli apprendisti per frequenza corsi professionali 		
PERMESSI SINDACALI	min 20 ore annue e max 5 ore per ciascun dipendente ai dirigenti provinciali, regionali e nazionali		
ASSEMBLEE SINDACALI	10 ore annue		
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA	max 3 mesi per malattie gravi e certificate		
COMPORTE	12 mesi in 24 mesi		
CESSAZIONE RAPPORTO			
PREAVVISO	Categoria	livello	durata
	OPERAI	3A, 3	1 mese
		4,5,6	15 gg di calendario
	IMPIEGATI	1S	3 mesi
		1	2 mesi
		2-3A-3-4-5-6	1 mese
	SETTORE PANIFICAZIONE		
		A1S, A1	1 mese
		A2, A3, A4	15 gg di calendario
		B1, B2	1 mese
	B3, B4	15 gg di calendario	
PREVIDENZA COMPLIMENTARE			
FON.TE.	<p>Contribuzione: - 1% a carico del lavoratore (max 2% su opzione dei lavoratori di 1a occupazione); - 1% a carico dell'impresa; - 16% del TFR maturando (100% per lavoratori di 1a occupazione e lavoratori di imprese con meno di 25 dipendenti); - € 5 pro-capite detratti dall'Una Tantum concordata e versati con la 1a tranche di ottobre 2004 (o con la 2a tranche di aprile 2005 nell'ipotesi di mancata definizione delle modalità di raccolta). Quota d'iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ € 11,88 a carico dell'azienda; ➤ € 3,62 a carico del lavoratore 		
ASSISTENZA COMPLEMENTARE			
SAN.ARTI	<p>Sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il presente CCNL, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Con pari decorrenza è attivato un contributo a carico dell'azienda pari a 10,42 € mensili per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. La mancata iscrizione al suddetto fondo sanitario, SAN.ARTI. determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.A.R.) pari a 25,00 € lordi mensili per 13 mensilità così come previsto dal presente CCNL. Le prestazioni erogate da SAN.ARTI. costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto l'azienda che ometta il versamento della contribuzione a SAN.ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Al</p>		

	suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.
ENTE BILATERALE	
ENTE BILATERALE	<p>Le Parti recepiscono l'accordo interconfederale del 17/12/2021 e in fase di stesura riformuleranno il presente articolo alla luce delle modifiche in esso contenute.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ con decorrenza dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi del CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato); ➤ queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni; ➤ maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad imprese; ➤ maggiori Investimenti In direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro; ➤ sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza; ➤ a partire dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi del CCNL di Categoria le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti In epigrafe, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 € per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere; ➤ a partire dall'1/1/2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 12 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. <p>Le parti si danno atto che l'attuazione della presente intesa sarà oggetto di costante verifica con particolare riferimento, in ambito nazionale e regionale, alle azioni di rafforzamento delle prestazioni erogate dal sistema della bilateralità.</p> <p>Tabella Accordo Interconfederale 17/12/2021</p> <p>IMPRESE ARTIGIANE</p> <p>a) Rappresentanti sindacale di bacino: 16,78 - 12,00%</p> <p>b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza 29,81 - 21,32%</p> <p>c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,80 - 2,00%</p> <p>d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva: 46,54 - 33,32%</p> <p>e) Prestazioni e funzionamento degli EBR: 43,84 - 31,36%</p> <p>f) FSBA 0,45 (a carico dei datori di lavoro) + 0,15% (a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile previdenziale</p> <p>IMPRESE NON ARTIGIANE</p> <p>a) Rappresentanza sindacale di bacino: 13,98 - 10,00%</p> <p>b) Rappresentanza territoriale salute e sicurezza e formazione sicurezza: 20,97 - 15,00%</p> <p>c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,24 - 1,60%</p> <p>d) Rappresentanza imprese e contrattazione collettiva: 34,95 - 25,00%</p> <p>e) Prestazioni e funzionamento degli EBR: 67,66 - 48,40%.</p>
FONDI RESIDUALI	
FSBA	<p>Il Fondo si applica a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti tra le categorie delle Parti in epigrafe, anche con meno di 6 dipendenti, cui non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal titolo I del D.Lgs. 14/9/2015, n. 148.</p> <p>A partire dall'1/1/2016, la nuova contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato, a carico delle imprese, è pari allo 0,45% inglobando la quota parte a sostegno della bilateralità già raccolta e destinata a FSBA.</p> <p>Dall'1/7/2016, tale aliquota è incrementata di una ulteriore quota dello 0,15% a carico dei lavoratori con trattenuta in busta paga.</p> <p>La decorrenza della quota a carico dei lavoratori sarà anticipata al mese di effettiva operatività del Fondo ove la stessa fosse antecedente alla data dell'1/7/2016. - le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL</p>

	<p>sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono comunque tenute al versamento dei 125,00 € annui ex Delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12/5/2010, stabilendo che il punto c) assume il valore di 2,00 € ed il punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto per le finalità indicate nel nuovo punto e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano);</p> <p>➤ per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo Decreto Legislativo e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4/1/2016 si ridefiniscono le quote di contribuzione annuale della bilateralità artigiana come di seguito:</p> <p>a) Rappresentanza Sindacale di bacino: 12,50 b) Rappresentante Territoriale Sicurezza Formazione Sicurezza: 18,75 c) EBNA e funzionamento FSBA: 2,00 d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva: 31,25 e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano): 27,2 f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.</p> <p>La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dal 1/1/2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dal 1/7/2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.</p> <p>Le modalità operative del presente Accordo saranno definite dagli organismi di EBNA, ivi compresa la mensilizzazione delle quote.</p> <p>Le Parti convengono altresì che la quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.</p>
CONGEDI	
MATERNITÀ OBBLIGATORIA	Alle lavoratrici dipendenti è garantito per una durata di 5 mesi il diritto all'astensione dal lavoro, nel corso del quale è riconosciuta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione come previsto dal D.Lgs. 151/2001 del Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.
CONGEDO PARENTALE	Per ogni figlio/a fino ai dodici anni, ciascun genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo frazionato o continuativo di 6 mesi (cosiddetto congedo parentale). Complessivamente, i due genitori non possono superare il massimo di 10 mesi. I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi entro il compimento del sesto anno del figlio/a. Tale periodo è coperto da contribuzione figurativa.
PATERNITÀ OBBLIGATORIA	Il padre lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi.
CONGEDO STRAORDINARIO PER INVALIDI	Hanno titolo a fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, i lavoratori dipendenti, a tempo determinato (per la durata del contratto) o a tempo indeterminato, che assistono il familiare in situazione di handicap grave. La persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari.
CONGEDO PER CURE PER GLI INVALIDI	I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	Le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inserite in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di 3 anni.